



Kantonsamtsblatt

Fegl uffizial

Foglio ufficiale

eKAB-Nr.: 00.098.285

Stelle: Regierung Graubünden

Rubrik: Kantonale amtliche Publikationen / Inkrafttreten

Veröffentlicht: 07.03.2024

Legge sull'amministrazione digitale (LADig)

Il testo della legge sull'amministrazione digitale (LADig) del 16 ottobre 2023, soggetta a referendum facoltativo, è stato pubblicato il 25 ottobre 2023 nel Foglio ufficiale cantonale (n. eFUC 00.089.383).

Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 23 gennaio 2024. Il 5 marzo 2024 il Governo ha quindi deciso di porre in vigore la legge sull'amministrazione digitale (LADig) del 16 ottobre 2023 con effetto al 1° aprile 2024.

In nome del Governo

Il Presidente: Jon Domenic Parolini

Il Cancelliere: Daniel Spadin



eKAB-Nr.: 00.089.383

Stelle: Grosser Rat Graubünden

Rubrik: Kantonale amtliche Publikationen / Fakultative Referenden

Veröffentlicht: 25.10.2023

Legge sull'amministrazione digitale (LADig)

Referendum facoltativo

Scadenza del termine di referendum: 23 gennaio 2024

Legge sull'amministrazione digitale (LADig)

Del 16 ottobre 2023

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:	177.100
Modificato:	370.100 490.000
Abrogato:	—

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale^[1],

visto il messaggio del Governo del 23 maggio 2023,

decide:

I.

"Legge sull'amministrazione digitale (LADig)" CSC [177.100](#): pubblicazione quale nuovo atto normativo.



1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina:

- a) i principi dell'attività amministrativa fondata sull'impiego di tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- b) le basi per la collaborazione intracantonale e intercantonale nonché per la collaborazione con la Confederazione in questo settore;
- c) l'organizzazione, l'esercizio e l'utilizzo del portale cantonale di e-government nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica alle autorità amministrative cantonali.

² Per le autorità regionali e comunali, i tribunali e gli istituti autonomi di diritto pubblico nonché altri enti incaricati di compiti di diritto pubblico fanno stato le disposizioni relative ai servizi di base e al portale di e-government, nella misura in cui utilizzino questi ultimi per la fornitura digitale di servizi.

Art. 3 Definizioni

¹ Nella presente legge si intende per:

- a) utente: una persona fisica che dispone di un eConto;
- b) eConto: account per il ricorso a servizi di autorità ed enti pubblici;
- c) servizio: un'attività fornita o un risultato fornito da un'autorità specializzata in seguito a una procedura avviata dall'autorità specializzata o dall'utente;
- d) servizio di base: un servizio basato su tecnologie dell'informazione e della comunicazione che costituisce una base comune e trasversale per altri servizi che si fondano su di esso;
- e) applicazione specifica: applicazione informatica nella quale vengono elaborati dati specifici;
- f) dati specifici: informazioni in forma digitale pertinenti a un affare che vengono elaborate in relazione a servizi;
- g) dati dell'account: dati salvati nell'eConto.



2. Principi

Art. 4 Fornitura digitale di prestazioni

¹ Per quanto opportuno e possibile, le autorità soggette alla presente legge utilizzano mezzi di comunicazione digitali per interagire con persone fisiche e giuridiche nonché con altre autorità.

² Esse provvedono affinché sia possibile utilizzare in modo semplice e senza barriere i servizi in forma digitale. Limitazioni proporzionate sono ammesse, in particolare per motivi di redditività, di fattibilità tecnica o di sicurezza dei dati.

³ Si tiene adeguatamente conto degli interessi delle persone che non utilizzano il canale digitale.

Art. 5 Collaborazione

¹ Il Cantone può stipulare con altri enti pubblici e organizzazioni create da enti pubblici convenzioni in materia di collaborazione nel settore della digitalizzazione, in particolare per:

- a) garantire l'interoperabilità tra gli enti pubblici e le organizzazioni coinvolte;
- b) permettere l'acquisto comune e l'esercizio comune di mezzi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

² Per adempiere i compiti attribuitigli dalla legge, il Cantone può costituire organizzazioni con personalità giuridica propria attive nel settore di cui al capoverso 1 oppure partecipare a tali organizzazioni.

³ Esso può affidare a organizzazioni conformemente al capoverso 1 e al capoverso 2 compiti in relazione all'acquisto e all'esercizio comuni di mezzi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 6 Dati pubblici aperti

¹ Per quanto opportuno e possibile, le autorità amministrative cantonali mettono a disposizione per il libero utilizzo, sotto forma di dati pubblici aperti, dati non riferiti alle persone che rilevano o creano nel quadro dell'adempimento dei compiti loro attribuiti dalla legge e che sono stati salvati in forma digitale e sono disponibili in modo strutturato sotto forma di collezioni.

² Non è ammesso rendere accessibili al pubblico in questo modo dati che in virtù di altri atti normativi non vengono pubblicati o vengono pubblicati soltanto a condizioni più restrittive, in particolare sulla base di disposizioni relative alla protezione dei dati, ai diritti d'autore, al segreto statistico, al segreto fiscale, alla protezione delle informazioni, agli emolumenti e ai registri ufficiali.

³ I dati sono messi a disposizione su reti accessibili al pubblico gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile da una macchina e in formato aperto.



⁴ Il Governo può definire condizioni di utilizzo per i dati pubblici aperti.

⁵ Le autorità amministrative cantonali non sono tenute a verificare l'esattezza, la completezza e la plausibilità dei dati solo in vista della pubblicazione sotto forma di dati amministrativi accessibili a tutti o a verificarne altri aspetti.

Art. 7 Delega di compiti

¹ Se un'autorità amministrativa cantonale affida l'elaborazione di dati o la gestione di soluzioni informatiche a terzi tramite convenzione, condizioni o in altro modo essa deve garantire che:

- a) il mandatario rispetti almeno i medesimi requisiti rispettati da essa stessa per quanto riguarda la protezione dei dati nonché la sicurezza dei dati e d'esercizio;
- b) l'adempimento dei compiti statali venga il meno possibile pregiudicato nel caso in cui il mandatario non rispetti gli accordi stipulati o cessi la propria attività.

3. Servizi di base

Art. 8 Servizi di base

¹ Il Cantone provvede ai servizi di base e li mette a disposizione di terzi conformemente all'articolo 9 capoverso 2. I servizi di base vengono introdotti gradualmente.

Art. 9 Utilizzo

¹ Le autorità amministrative cantonali utilizzano i servizi di base per offrire servizi tramite internet.

² Le autorità regionali e comunali, i tribunali e gli istituti autonomi di diritto pubblico nonché altri enti incaricati di compiti di diritto pubblico possono utilizzare i servizi di base per offrire servizi in forma digitale.

³ Il Governo può limitare l'obbligo o il diritto di utilizzo.

Art. 10 Assunzione dei costi

¹ Il Cantone si assume i costi per lo sviluppo e l'esercizio dei servizi di base.

² Le autorità che utilizzano i servizi di base conformemente all'articolo 9 capoverso 2 per la fornitura di servizi devono partecipare ai costi. L'ammontare della partecipazione ai costi si calcola in base al tipo e all'entità dei servizi di base utilizzati.



4. Portale di e-government

4.1. PORTALE

Art. 11 Scopo e sviluppo

¹ Il portale di e-government permette l'evasione delle pratiche con l'amministrazione tramite internet.

² Per l'esercizio del portale di e-government occorre assicurare che:

- a) gli utenti vengano autenticati e autorizzati in base ai requisiti posti alle pratiche da evadere;
- b) sia garantita l'infrastruttura tecnica di sicurezza, inclusa la comunicazione criptata tra autorità e utenti;
- c) l'accesso alle pratiche sia concesso esclusivamente agli utenti autorizzati e alle persone designate dall'autorità competente.

Art. 12 Costi di utilizzo

¹ Per gli utenti l'utilizzo del portale di e-government è gratuito.

² I costi per i mezzi di identificazione elettronica riconosciuti sono a carico degli utenti. Il Governo può prevedere eccezioni.

³ Per prestazioni od oneri che vanno oltre l'utilizzo ordinario del portale di e-government, in particolare diritti d'accesso supplementari o particolari interventi tecnici, il Governo può prevedere un emolumento.

4.2. ECONTO

Art. 13 eConto

¹ L'eConto consente di usufruire di servizi con i medesimi dati dell'account. Esso garantisce una sufficiente identificazione e autenticazione degli utenti.

² Per la legittimazione sono previsti livelli di fiducia differenti, a seconda del bisogno di protezione dei dati elaborati in relazione al servizio richiesto.

³ Il Governo disciplina i dettagli relativi alla procedura di autenticazione e ai livelli di fiducia.



Art. 14 Rappresentanza di persone fisiche

¹ Tramite il portale di e-government le persone fisiche possono autorizzare altre persone che dispongono di un eConto a rappresentarle per usufruire di servizi a loro nome e per loro conto.

² Il Governo disciplina le modalità di comprova del potere di rappresentanza.

Art. 15 Atti di persone giuridiche

¹ Le persone giuridiche possono delegare utenti a usufruire di servizi.

² Esse devono designare almeno un utente che le rappresenti nei confronti del sistema (rappresentante dell'impresa). Il rappresentante dell'impresa può delegare altri utenti.

³ Il Governo disciplina la registrazione della persona giuridica e la delega del rappresentante dell'impresa nonché di altri utenti.

Art. 16 Disattivazione, limitazione e chiusura

¹ L'utente può disporre in qualsiasi momento la disattivazione dell'eConto.

² Previa comunicazione il Cantone può disattivare l'eConto oppure limitare l'accesso al portale di e-government o a singoli servizi disponibili tramite il portale di e-government se:

- a) vi sono indizi concreti relativi a un abuso da parte dell'utente;
- b) l'utente da almeno due anni non ha più effettuato l'accesso all'eConto.

³ L'utente può chiedere all'unità amministrativa competente la riattivazione dell'eConto o la soppressione della limitazione.

⁴ La chiusura di un eConto e la cancellazione dei dati in esso registrati avvengono:

- a) su richiesta dell'utente, se l'eConto non è stato bloccato o limitato in virtù del capoverso 2 lettera a; oppure
- b) se un eConto è rimasto disattivato per due anni.

4.3. PROTEZIONE DEI DATI

Art. 17 Dati dell'account

¹ L'eConto contiene almeno i seguenti dati dell'utente:

- a) nome ufficiale;
- b) indirizzo e-mail;
- c) data di nascita;
- d) nome utente e password;



- e) numero di cellulare;
- f) un numero d'identificazione (ID dell'account) generato automaticamente in sede di allestimento, non modificabile e non significativo.

² L'unità amministrativa competente può utilizzare il numero d'assicurato conformemente all'articolo 50c della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti^[2]) segnatamente in relazione alla procedura di identificazione e all'associazione all'applicazione specifica.

³ In caso di rappresentanza di persone giuridiche devono inoltre essere indicati il nome della ditta e, se disponibile, il numero d'identificazione delle imprese (numero IDI) conformemente alla legge federale sul numero d'identificazione delle imprese ^[3]).

⁴ Altri dati personali possono essere registrati su base volontaria.

Art. 18 Dati specifici

¹ I dati specifici vengono elaborati nell'applicazione specifica secondo il diritto applicabile nel caso concreto.

² I dati specifici vengono salvati provvisoriamente sul portale di e-government affinché l'autorità e l'utente possano consultarli.

Art. 19 Associazione

¹ Per poter usufruire di servizi l'eConto viene associato alle applicazioni specifiche. A tale scopo i dati dell'account vengono confrontati con i dati dell'applicazione specifica. L'associazione può rendere necessario l'inserimento di ulteriori dati.

² Gli utenti che dispongono di un mezzo di identificazione elettronico riconosciuto possono associare quest'ultimo all'eConto.

³ Per l'associazione i dati possono essere salvati provvisoriamente nell'eConto.

⁴ Il Governo disciplina le modalità di attuazione tecnica e di riconoscimento di mezzi di identificazione elettronici nel rispetto delle direttive del diritto federale.

Art. 20 Procedura di identificazione

¹ Per ottenere un livello di fiducia più elevato gli utenti devono sottoporsi a una procedura di identificazione ufficiale.

² Per la procedura di identificazione l'unità amministrativa competente può confrontare il numero d'assicurato conformemente all'articolo 50c della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti^[4]) con i registri della Confederazione.



Art. 21 Registrazione a protocollo

¹ Gli accessi all'eConto vengono protocollati per garantire l'esercizio dell'eConto e per permettere all'utente di ottenere una panoramica delle operazioni effettuate.

² Il Governo disciplina i dettagli della registrazione a protocollo, la presa in visione dei dati registrati e il periodo di conservazione.

4.4. RESPONSABILITÀ

Art. 22 Esercizio del portale di e-government

¹ L'unità amministrativa competente garantisce l'esercizio amministrativo del portale di e-government. Essa decide in particolare in merito al rifiuto o alla limitazione dell'accesso al portale di e-government o a singoli servizi nonché in merito alla disattivazione dell'eConto.

² L'unità amministrativa competente per l'informatica è responsabile per l'esercizio tecnico, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo tecnico del portale di e-government. Essa adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per la protezione dei dati e per la protezione da accessi da parte di terzi non autorizzati.

Art. 23 Offerta di servizi tramite il portale di e-government

¹ Le autorità che offrono servizi tramite il portale di e-government sono responsabili per l'elaborazione dei propri dati in conformità al diritto applicabile nel caso concreto e definiscono il bisogno di protezione sulla base delle direttive in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

² Se nell'evasione della pratica sono coinvolte diverse autorità, deve essere designata un'autorità cui viene affidata la responsabilità principale.

Art. 24 Utenti

¹ Durante l'utilizzo del portale di e-government gli utenti sono tenuti a:

- a) utilizzare i servizi in modo conforme alla loro destinazione;
- b) registrare i loro dati in modo veritiero e ad aggiornarli;
- c) conservare con cura i propri dati di accesso al portale per le autorità e ad adottare tutti i provvedimenti precauzionali per impedire l'accesso a terzi;
- d) adottare i provvedimenti tecnici necessari per la protezione dei propri sistemi informatici.



² L'autorità amministrativa competente concretizza i diritti e i doveri degli utenti e li comunica a questi ultimi al momento dell'apertura dell'eConto e in caso di ogni modifica dei diritti e dei doveri.

Art. 25 Responsabilità in caso di danni

¹ Il Cantone e le autorità che offrono servizi tramite il portale di e-government non rispondono di inoltri tardivi o di altre omissioni riconducibili alla mancata funzionalità del portale di e-government o a sistemi di trasmissione collegati con quest'ultimo.

² Per il rispetto di termini in procedure sono fatte salve le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa relative al rispetto di termini in caso di inoltrò elettronico.

4.5. PROTEZIONE GIURIDICA

Art. 26 Protezione giuridica

¹ Contro decisioni relative al rifiuto o alla limitazione dell'accesso al portale di e-government o a singoli servizi offerti tramite il portale di e-government nonché alla disattivazione dell'eConto è data facoltà di opposizione entro 30 giorni all'unità amministrativa competente.

² Contro decisioni su opposizione è data facoltà di ricorso scritto al Tribunale amministrativo^[5] entro 30 giorni dal recapito della decisione.

³ La procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa^[6].

II.

1.

L'atto normativo "Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)" CSC [370.100](#) (stato 1 gennaio 2019) è modificato come segue:

Titolo dopo titolo 2. (modificato)

2.1. Direzione della procedura, ricsuzione, termini e scambio di atti giuridici per via elettronica

Titolo dopo Art. 6c (nuovo)

2.1.2.a Scambio di atti giuridici per via elettronica



Art. 6d (nuovo)

Ammissibilità

¹ Atti procedurali scritti possono essere compiuti in forma cartacea oppure in forma elettronica secondo le direttive della presente legge.

² Sono fatte salve disposizioni speciali relative allo scambio di atti giuridici per via elettronica contenute in altri atti normativi.

Art. 6e (nuovo)

Inoltro di istanze per via elettronica

¹ Le istanze possono essere inoltrate per via elettronica se l'autorità è collegata a un sistema di trasmissione. Le istanze inoltrate per via elettronica devono poter essere attribuite in modo sicuro alla parte e devono essere immodificabili.

² Nelle procedure di prima istanza il Governo può ammettere l'inoltro di istanze al di fuori di un sistema di trasmissione.

³ Il Governo disciplina:

- a) i sistemi di trasmissione riconosciuti;
- b) i requisiti posti all'attribuzione sicura e all'immodificabilità dell'istanza;
- c) i formati ammessi nonché le modalità tecniche della trasmissione.

Art. 7 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} In caso di notificazione per via elettronica, la comunicazione è considerata avvenuta al momento della prima consultazione da parte del destinatario o del rappresentante tramite il sistema di trasmissione, tuttavia al più tardi il settimo giorno dopo la trasmissione al rispettivo recapito elettronico.

Art. 8a (nuovo)

In caso di inoltro per via elettronica

¹ Il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui il sistema di trasmissione dell'autorità rilascia la ricevuta che attesta la ricezione dell'istanza.

² Se il sistema di trasmissione non è raggiungibile, un termine in corso è prorogato fino al giorno successivo al giorno in cui il sistema è di nuovo raggiungibile. Se il giorno successivo cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo riconosciuto dallo Stato il termine scade il giorno feriale successivo.



³ La non raggiungibilità del sistema di trasmissione deve essere resa plausibile dalla parte interessata.

Art. 8b (nuovo)

Inoltro successivo in formato cartaceo

¹ L'autorità può richiedere l'inoltro successivo in formato cartaceo se dal profilo tecnico non è possibile elaborare l'istanza o se sono necessari dei documenti per verificare l'autenticità.

² L'autorità fissa alla parte un termine adeguato per l'inoltro successivo, con l'avvertimento che in caso contrario non si entrerà nel merito dell'istanza.

Art. 17 cpv. 1 (modificato), cpv. 1^{bis} (nuovo), cpv. 4 (nuovo)

¹ Gli interessati alla procedura hanno diritto di prendere visione degli atti. La presa in visione degli atti può essere concessa in forma elettronica.

^{1bis} Alle persone registrate nel sistema di trasmissione può essere concessa la presa in visione degli atti tramite lo stesso sistema.

⁴ Il Governo disciplina le modalità e i requisiti di sicurezza posti alla presa in visione degli atti in forma elettronica.

Art. 23 cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

Comunicazione in forma scritta (**titolo modificato**)

² L'autorità può obbligare le parti che si presentano assieme a indicare un recapito postale comune o un recapito elettronico in un sistema di trasmissione.

³ Qualora una parte non sia domiciliata in Svizzera, l'autorità può obbligarla ad indicare un domiciliatario in Svizzera o un recapito elettronico nel sistema di trasmissione.

Art. 23a (nuovo)

Comunicazione per via elettronica

¹ Le decisioni possono essere comunicate per via elettronica tramite un sistema di trasmissione se la parte o il suo rappresentante è registrato nel sistema di trasmissione e ha acconsentito alla comunicazione elettronica.

² Le decisioni comunicate per via elettronica devono poter essere attribuite in modo sicuro all'autorità e devono essere immodificabili. Esse contengono i nomi delle persone che agiscono per l'autorità.



³ Il Governo disciplina le modalità della comunicazione per via elettronica e del consenso.

Art. 33 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

¹ Le memorie devono essere redatte in una lingua ufficiale e devono contenere una richiesta e una motivazione. Esse devono essere inoltrate, allegando i mezzi di prova disponibili e la decisione impugnata. Mezzi di prova supplementari devono essere indicati esattamente.

² Le memorie in formato cartaceo devono essere firmate e inoltrate in duplice copia.

Art. 38 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

¹ Le memorie devono essere redatte in una lingua ufficiale e devono contenere il petit, la fattispecie e una motivazione. Esse devono essere inoltrate, allegando i mezzi di prova disponibili e la decisione impugnata. Mezzi di prova supplementari devono essere indicati esattamente.

² Le memorie in formato cartaceo devono essere firmate e inoltrate in duplice copia.

2.

L'atto normativo "Legge sulla gestione degli atti e sull'archiviazione (LGAA)" CSC [490.000](#) (stato 1 novembre 2016) è modificato come segue:

Art. 5a (nuovo)

Cambio del supporto

¹ Le autorità possono trasformare atti inoltrati in formato cartaceo in atti digitali e viceversa.

² Il Governo disciplina le condizioni alle quali le versioni digitalizzate di documenti inoltrati in formato cartaceo sono considerate originali.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.



In nome del Gran Consiglio:

Il Presidente: *Franz Sepp Caluori*

Il Cancelliere: *Daniel Spadin*

Data di pubblicazione: 25 ottobre 2023

Scadenza del termine di referendum: 23 gennaio 2024

[1] CSC [110.100](#)

[2] RS [831.10](#)

[3] RS [431.03](#)

[4] RS [831.10](#)

[5] Dopo l'entrata in vigore della legge sull'organizzazione giudiziaria del 14 giugno 2022: al Tribunale d'appello

[6] CSC [370.100](#)